

ORGANISMO INTERMEDIO REGIONE ABRUZZO

Dipartimento Lavoro-Sociale

PON Iniziativa Occupazione Giovani

Piano di Attuazione Regione Abruzzo

Avviso pubblico

per l'attuazione della Misura

**Creazione di Reti Territoriali per l'attivazione di contratti
di apprendistato di I, II e III livello**

Asse 1bis

PAR Abruzzo Nuova Garanzia Giovani

Indice

Disposizioni di riferimento	3
Art. 1 Finalità	6
Art. 2 I destinatari del presente Avviso	6
Art. 3 Tipologia di intervento e azioni finanziabili	6
Art. 4 Risorse disponibili e vincoli finanziari	7
Art. 5 Spese ammissibili	8
Art. 6 Le specifiche dell'intervento e gli obblighi	9
Art.7 Modalità e termini per la presentazione delle candidature	10
Art.8 Ricevibilità e ammissibilità delle candidature	11
Art.9 Valutazione di merito e pubblicazione delle graduatorie	12
Art. 10 Presentazione della Domanda di Rimborso ed erogazione del rimborso	12
Art. 11 Monitoraggio e controllo	13
Art. 12 Protezione dei dati personali	13
Art. 13 Informazione e pubblicità	14
Art. 14 Informazioni generali	14
Art. 15 Foro competente	14

Disposizioni di riferimento

La Regione Abruzzo, Dipartimento Lavoro-Sociale adotta il presente Avviso coerentemente con le seguenti disposizioni:

- Comunicazione n. 144 del 12 marzo 2013 della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle Regioni recante "Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile";
- Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 relativa alla Istituzione di una Garanzia per i Giovani;
- Regolamento (UE-EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 del 25 febbraio 2014 della Commissione (GUUE Legge 22 marzo 2014, n. 87), recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento delegato n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europeo;
- Regolamento n. 184/2014 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al Regolamento (UE) n. 1303/2013, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione e adotta, a norma del Regolamento (UE) n. 1299/2013, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea;
- Regolamento (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014, che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (come modificato dal Regolamento (UE) n. 1046/2018 e ss.mm.), recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- Regolamento delegato (UE) n. 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;
- Regolamento (UE) 2017/1084 della Commissione, del 14 giugno 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda gli aiuti alle infrastrutture portuali e aeroportuali, le soglie di notifica applicabili agli aiuti alla cultura e alla conservazione del patrimonio e agli aiuti alle infrastrutture sportive e alle infrastrutture ricreative multifunzionali, nonché i regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche, e modifica il regolamento (UE) n. 702/2014 per quanto riguarda il calcolo dei costi ammissibili;

- Regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 del 18 luglio 2018 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n.1309/2013, (UE) n.1316/2013, (UE) n.223/2014, (UE) n.283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- EGESIF_14-0017/2015 Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC);
- EGESIF_14-0012_02/2015 Linee guida per gli Stati membri sulle verifiche di gestione;
- Accordo di Partenariato, trasmesso in data 22 aprile 2014, che individua il Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della "Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani" (PON-YEI) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
- Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani, inviato alla Commissione Europea il 23 dicembre 2013 e recepito dalla Commissione stessa, DG Occupazione, Affari sociali e Inclusione, con nota n. ARES EMPL/E3/ MB/gc (2014);
- Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" approvato dalla Commissione europea l'11.07.2014 con Decisione C(2014)4969, modificato dalla Commissione europea con successive Decisioni di esecuzione: C(2017)89 del 18.12.2017, C(2018)9102 del 19.12.2018, C(2020) 1844 del 18.03.2020 e C(2020)9116 del 10.12.2020;
- Legge n. 183 del 16 aprile 1987 in materia di "Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e all'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari" con la quale, all'articolo 5, è istituito il Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;
- DPR 29 dicembre 1988, n. 568 e ss.mm.ii. che regola l'organizzazione e le procedure amministrative del citato Fondo di Rotazione e successive modifiche ed integrazioni;
- Legge n. 236 del 19 luglio 1993 e ss.mm. e ii. in materia di "Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione" con la quale, all'articolo 9, è istituito il Fondo di rotazione per la Formazione Professionale e per l'accesso al Fondo Sociale Europeo;
- Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- DPR n. 445 del 8 dicembre 2000, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e s.m.i.;
- D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.;
- D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 recante "Codice dell'amministrazione digitale" e smi;
- Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 2 febbraio 2009, n. 2, recante "Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007-2013 nell'ambito dei Programmi Operativi Nazionali";
- Legge n. 183 del 12 novembre 2011, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)", ed in particolare l'Art. 15 concernente adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive;
- Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e smi;
- D. Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015 recante "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
- D.Lgs. n. 150 del 14 settembre 2015 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
- Decreto Interministeriale 12 ottobre 2015 relativo alla definizione degli standard formativi dell'apprendistato e ai criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato di I e di III livello;
- DPR n. 22 del 5 febbraio 2018 recante "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020";
- DL n. 4/2019 convertito dalla Legge n. 26 del 28 marzo 2019 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni";
- Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 2 febbraio 2009, n. 2, recante "Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007-2013 nell'ambito dei Programmi Operativi Nazionali";

- Decreto Direttoriale ANPAL n. 22 del 17.01.2018, con il quale sono state ripartite le risorse per l'attuazione del Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani";
- Decreto Direttoriale ANPAL n. 24 del 23.01.2019, con il quale si modifica la ripartizione delle risorse aggiuntive per l'attuazione del Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani";
- Decreto Direttoriale ANPAL n. 199 del 07.05.2021, con il quale sono ripartite tra le Regioni ulteriori risorse per l'attuazione del Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani";
- Nota ANPAL prot. 2174 del 21.02.2019 con la quale è trasmesso il format di Avviso relativo alle misure sperimentali dell'Asse 1bis;
- Sistema di Gestione e Controllo PON IOG approvato con nota Prot.n. 31/0007561 del 5/11/2015 (nota di designazione AdG) e ss. mm. e ii.;

- DGR n. 1100 del 29 dicembre 2015 che modifica le DGR n. 1057/2010 e 155/2012 e approva il TU della Disciplina di Accreditamento delle Agenzie per il Lavoro;
- DGR n. 7 del 17 gennaio 2018 che approva la Disciplina dell'accREDITamento per i Soggetti che erogano le attività di formazione e di orientamento della Regione Abruzzo;
- DGR n. 465 del 20 giugno 2018 recante disposizioni transitorie per la disciplina dell'accREDITamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Abruzzo di cui alla DGR n. 7 del 17 gennaio 2018;
- Convenzione Regione Abruzzo e ANPAL del 12 giugno 2018 per l'attuazione del Programma italiano sulla Garanzia per i giovani che individua la Regione Abruzzo come Organismo Intermedio e assegna le risorse per il Piano regionale che attua la Nuova Garanzia Giovani;
- DGR n. 993 del 20 dicembre 2018 che approva il PAR Abruzzo Nuova Garanzia Giovani, approvato dalla Autorità di Gestione con nota prot. Divisione Autorità di Gestione con nota prot. Divisione 3_3858 del 28 marzo 2019;
- Determinazione direttoriale n. 3/DPG del 4 febbraio 2019 che modifica l'importo del Piano finanziario della Nuova Garanzia Giovani Abruzzo in esecuzione delle disposizioni di cui al Decreto direttoriale ANPAL n. 24 del 23 gennaio 2019, che ha ridotto l'importo assegnato alla Regione Abruzzo da 27.842.855,00 EUR a 26.449.370,00 EUR;
- DGR n. 867 del 20 dicembre 2016 che approva le Linee Guida per la definizione degli standard formativi e dei criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato – D. Lgs 81/2015;
- DGR n. 409 del 15 luglio 2019 che approva la Guida Operativa per l'apprendistato di I e di III livello;
- DGR n. 338 del 30 giugno 2022 che approva il PIAO e, in particolare si richiamano le norme relative alla previsione degli obblighi di astensione (Misura MG/5) "Astensione in caso di conflitto di interesse";

- Sistema di Gestione e Controllo Garanzia Giovani Abruzzo approvato con Determinazione Direttoriale 101/DPG del 01/08/2022 e trasmesso ad ANPAL con nota prot. RA0290305/22 del 01/08/2022;
- Indirizzi Operativi approvati con Determinazione Direttoriale DPG n. 90 del 19.07.2022;
- Determinazione direttoriale DPG/30 del 08 febbraio 2023 che, a seguito della approvazione di ANPAL, trasmessa con nota prot.n.364 del 13 gennaio 2023, modifica il PAR Abruzzo Garanzia Giovani integrando la Scheda Misura Reti Territoriali per l'attivazione di contratti di apprendistato di I, II e III livello, non presente nel documento di programmazione, e modificando coerentemente la programmazione finanziaria delle risorse.

Art. 1 Finalità

1. Il presente Avviso è finalizzato ad attuare la Misura “Creazione di Reti Territoriali per l’attivazione di contratti di apprendistato di I, II e III livello” a valere sull’Asse 1bis del PAR Abruzzo Nuova Garanzia Giovani avente ad oggetto la creazione di reti a livello locale finalizzate a sostenere l’apprendistato.
2. L’Avviso è coerente con la Scheda Misura del PAR, come approvato dalla Giunta Regionale con DGR n. 993 del 20/12/2018 e modificato da ultimo con Determinazione direttoriale DPG/30 del 08 febbraio 2023.

Art. 2 I destinatari del presente Avviso

1. Sono destinatari del presente Avviso ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), costituite o in via di costituzione, rappresentate da un Capofila e finalizzate alla creazione di una rete territoriale a sostegno della diffusione e della attivazione di contratti di apprendistato di I, II e III livello.
2. L’assetto minimo della ATS è costituito da un capofila e da un componente ai quali non è richiesto l’inserimento nel Catalogo dei Soggetti Attuatori del PAR Abruzzo Nuova Garanzia Giovani.
3. Possono essere individuati come capofila o componenti Istituzioni formative titolate a progettare ed erogare la formazione esterna sulla base di quanto stabilito dalle Linee guida per la definizione degli standard formativi e dei criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato (d.lgs. 81/2015 e Decreto Interministeriale del 12/10/2015) approvate dalla Regione Abruzzo con DGR 867 del 20 dicembre 2016 e smi e tenuto conto delle disposizioni di cui alla DGR n. 409 del 15 luglio 2019.
4. Nella ATS devono, in ogni caso, essere presenti i soggetti titolati alla progettazione ed erogazione della formazione esterna per tutte le tipologie di contratti di apprendistato sulle quali l’ATS intende lavorare.
5. E’ ammessa la partecipazione ad una sola ATS, o come capofila o come componente.
6. L’ATS deve essere costituita con scrittura privata autenticata ovvero con scrittura privata registrata alla AdE. L’atto costitutivo, che deve contenere necessariamente le informazioni minime obbligatorie di cui all’art. 6 comma 4, deve essere allegato alla candidatura. Se non già costituita al momento della candidatura, può essere predisposta una dichiarazione di intenti alla costituzione ai fini della presentazione della candidatura (Allegato 4).
7. Non possono essere soggetti costituenti l’ATS, né come capofila né come componente:
 - i soggetti che versano in situazione di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o altra situazione liquidatoria, anche volontaria (salve le eccezioni di legge);
 - gli Organismi di Formazione il cui accreditamento regionale sia sospeso o revocato.
 - i soggetti i cui amministratori, o i cui soggetti muniti di potere di rappresentanza, abbiano subito condanne definitive dell’A.G. penale per delitti non colposi (fatto salvo l’intervento di riabilitazione) o che siano sottoposti alle misure di prevenzione od ostative previste rispettivamente all’art. 6 ed all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;
 - i soggetti che non siano in regola con gli obblighi di cui alla legge 68/99.

Art. 3 Tipologia di intervento e azioni finanziabili

1. Coerentemente con la Scheda Misura del PAR, l’Avviso finanzia la Misura “**Creazione di Reti Territoriali per l’attivazione di contratti di apprendistato di I, II e III livello**” che prevede la costituzione di una rete di supporto alla attivazione di contratti di apprendistato sul territorio regionale e attività di promozione e accompagnamento della rete per incentivare l’attivazione di tali tipologie contrattuali e, in particolare:

- incentivare l'attivazione del contratto di apprendistato di I livello di cui all'art. 43 Decreto Legislativo n. 81/2015 e s.m.i., al fine di combattere la dispersione scolastica dei giovani che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25 ed aumentare i livelli di occupazione e di occupabilità;
- incentivare l'attivazione del contratto di apprendistato di II livello di cui all'art. 44 Decreto Legislativo n. 81/2015 e s.m.i., al fine di aumentare la professionalità dei giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, e il loro livello di occupazione e di occupabilità. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del decreto legislativo n. 226 del 2005, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età;
- incentivare l'attivazione del contratto di apprendistato di III livello di cui all'art. 45 Decreto Legislativo n. 81/2015 e s.m.i., al fine di aumentare la professionalità dei giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, innalzare il livello di istruzione terziaria degli stessi, nonché migliorare il livello di occupazione e di occupabilità.

2. L'attività dell'ATS è volta alla costruzione di una rete con l'obiettivo di attivare, presso aziende localizzate nella regione Abruzzo, contratti di apprendistato di I, II e III livello, anche in somministrazione, esclusivamente **a favore di giovani disoccupati, che abbiano rilasciato la DID presso il Cpl competente, che non abbiano compiuto 30 anni, residenti in una delle regioni in transizione o meno sviluppate¹**, come definite nella programmazione 2014-2020.

3. Sono ammissibili le seguenti azioni:

- individuazione dei soggetti interessati a far parte della rete;
- iniziative di sensibilizzazione e coinvolgimento delle imprese e degli organismi intermediari (consulenti del lavoro, commercialisti, etc.) per promuovere l'apprendistato di I, II e III livello;
- attività di promozione e sensibilizzazione sul territorio per l'attivazione dei contratti di apprendistato di I, II e III livello
- attività di co-progettazione dei percorsi formativi di apprendistato di I, II e III livello tra i soggetti della rete.

4. La rete di cui l'ATS dovrà sostenere la costituzione potrà essere inclusiva di soggetti interessati a vario titolo, anche di tipologia diversa da quelli elencati all'art. 2 quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Agenzie per il Lavoro, Imprese del territorio regionale, Associazioni datoriali, Organizzazioni sindacali, Enti locali, Soggetti del Terzo settore, Camere di commercio.

5. Nella attuazione del progetto, la rete dovrà essere formalizzata attraverso specifico atto di costituzione, quale ad esempio un Protocollo di Intesa.

6. Le attività di promozione e sensibilizzazione possono essere rivolte ad imprese e a soggetti intermediari, quali commercialisti o consulenti del lavoro, ovvero rivolte ai giovani o ai disoccupati, anche attraverso il sistema dell'istruzione, e possono essere sia generiche, sia specifiche, laddove filiere produttive evidenzino problemi specifici connessi al reperimento delle risorse umane.

Art. 4 Risorse disponibili e vincoli finanziari

1. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente Avviso sono disponibili risorse pari a **1.000.000,00 EUR** (unmilione/00) a valere sull'Asse Ibis del PAR Abruzzo Nuova Garanzia Giovani.

2. Le risorse disponibili sono destinate a remunerare le attività previste dal progetto con le seguenti modalità:

¹ Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna

- a. rimborso a costi reali dei soli costi diretti ammissibili diversi dai costi diretti del personale;
 - b. rimborso dei costi diretti del personale (interno ed esterno), con l'applicazione di un tasso forfettario del 20% sul totale dei costi diretti dell'operazione diversi dai costi diretti per il personale, conformemente a quanto stabilito dall'art. 68bis, paragrafo 1, lett. b) del Regolamento (UE) 1303/2013 e smi;
 - c. rimborso pari a 540,00 EUR (cinquecentoquaranta/00) per ogni contratto di apprendistato attivato, conformemente all'importo quantificato da ANPAL ed inserito nella Scheda Misura, individuato sulla base del parametro fissato per il Programma Formazione e Innovazione per l'Occupazione Scuola e Università FxO S & U.
3. Per ciascun progetto, il rimborso massimo ammissibile relativamente alle spese di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 2 è pari a 10.000,00 EUR (diecimila/00).
4. Il rimborso massimo per le attività di cui lettera c) del precedente comma 2 è direttamente proporzionale al numero di contratti di apprendistato attivati.
5. Con riferimento alle attività di cui lettera c) del precedente comma 2, il rimborso non è dovuto qualora la richiesta faccia riferimento ad una Comunicazione obbligatoria per la quale sia già stata presentata una DDR, con allegata l'informativa sottoscritta dal datore di lavoro, a valere sulla Misura 3 del Programma Garanzia Giovani (stesso CF, stesso datore di lavoro, stessa data di avvio, stessa tipologia di contratto). Il rimborso non è, inoltre, dovuto, per assunzioni presso datori di lavoro che sono tenuti ad espletare procedura di evidenza pubblica per le assunzioni.
6. La Regione Abruzzo si riserva la facoltà di incrementare eventualmente la dotazione finanziaria in funzione dell'avanzamento della spesa e della disponibilità di progetti ammissibili, previa autorizzazione da parte di ANPAL.

Art. 5 Spese ammissibili

1. Con riferimento ai costi di cui all'art. 4, comma 2, lettera a), rimborsabili a costi reali dietro presentazione di documentazione probatoria, sono ammissibili quali costi diretti diversi dai costi diretti di personale:
- costi per eventi (quali, ad es. convegni, seminari, workshop, Job day o recruiting day);
 - costi per la realizzazione di materiali informativi e di comunicazione (quali, ad es. brochure, volantini, video, ...);
 - costi per la creazione di siti internet o *App*.
2. Sono ammissibili costi diretti del personale rimborsati secondo le disposizioni e i limiti stabiliti all'art. 4 co. 2, lett. b).
3. Con riferimento ai costi di cui all'art. 4, comma 2, lettera c) il rimborso a risultato terrà conto del numero di contratti sottoscritti e attivati che, sulla base della documentazione che in sede di rimborso l'ATS produce, saranno ritenuti ammissibili.
4. Nell'ottica di garantire un sempre maggiore incremento dei sostegni finanziari in tema di occupabilità dei giovani nelle Regioni meno sviluppate e in transizione, è prevista la possibilità di finanziare progetti presentati da soggetti che già beneficiano, al momento dell'ammissione al finanziamento, di diversi e ulteriori contributi pubblici o privati, anche aventi le medesime finalità del presente Avviso. In tal caso le attività diversamente finanziate dovranno essere dichiarate dai singoli componenti l'ATS e le spese sostenute per la realizzazione di tali diverse attività non sono considerate ammissibili a valere sul presente Avviso.
5. Per i casi di cui al precedente comma 4, il Nucleo di valutazione di cui agli articoli 8 e 9 potrà procedere a non ammettere a finanziamento quota parte delle spese qualora ritenesse il rischio di doppio

finanziamento non tollerabile, rideterminando l'importo ammissibile ovvero non ammettere il progetto stesso laddove ritenuto lesivo degli interessi finanziari dell'Unione.

Art. 6 Le specifiche dell'intervento e gli obblighi

1. Nel quadro delle finalità dell'Avviso, i progetti dovranno indicare le attività da svolgere in coerenza con gli esiti dell'analisi di cui al successivo comma 2.

2. I progetti dovranno includere una analisi di fattibilità strutturata sulla base dello schema di cui all'Allegato 3 al presente Avviso rilevante i seguenti punti:

- a. analisi di contesto relativa all'ambito territoriale e, se del caso, relativa alla filiera produttiva coperti dal progetto, rilevante l'utilizzo dei contratti di apprendistato, in particolare per le tipologie di interesse del progetto, i settori economici più interessati e ad alto potenziale, le aree di maggiore criticità e l'identificazione degli ostacoli. Si ritiene utile una breve illustrazione di eventuali progetti già attivati nell'area e i risultati prodotti, soprattutto, ma non solo, se nell'esperienza diretta dei componenti dell'ATS ed eventuali modalità di replicazione dell'esperienza, se nelle intenzioni progettuali;
- b. le criticità o gli ostacoli, tra quelli rilevati, sui quali il progetto prevede di intervenire e l'impatto delle attività previste dal progetto;
- c. la quantificazione dei seguenti elementi:
 - n. di attori da coinvolgere nella rete;
 - n. di Protocolli di intesa da stipulare ai sensi degli artt. 43, co. 6, e 45, co. 2, del D. Lgs 81/2015;
 - n. di contratti di apprendistato che si ritiene di avviare per tipologia;
- d. la metodologia di calcolo utilizzata per la quantificazione degli elementi di cui al punto c).

3. La candidatura è presentata dal capofila dell'ATS che, a tutti gli effetti, risponde nei confronti dell'amministrazione. Ogni ATS può presentare una sola candidatura.

4. L'atto di costituzione delle ATS dovrà prevedere il mandato collettivo speciale di rappresentanza ad uno dei soggetti che viene individuato come capofila e che avrà la rappresentanza esclusiva dei partecipanti nei confronti della Regione Abruzzo, incluso il mandato esclusivo alla presentazione della domanda di rimborso e all'incasso della remunerazione spettante. Dovrà precisare che la relativa procura è conferita al legale rappresentante del soggetto capofila ed il mandato è gratuito ed irrevocabile. L'atto, inoltre, dovrà obbligatoriamente fare riferimento alla Iniziativa a favore dell'Occupazione Giovanile dell'UE e al Programma Garanzia Giovani, nonché all'ANPAL in qualità di Autorità di Gestione del Programma e alla Regione Abruzzo in qualità di Organismo Intermedio; richiamare nell'oggetto le finalità dell'Avviso; indicare chiaramente i partecipanti della ATS e il loro ruolo nel progetto; precisare le modalità di funzionamento della ATS al suo interno e la modalità di gestione delle attività e delle risorse. Infine, la durata dell'ATS dovrà essere stabilita compatibilmente con gli obblighi previsti dall'Avviso e coerentemente con il cronoprogramma inserito nel progetto.

5. Le ATS in via di costituzione devono allegare alla candidatura apposita dichiarazione di impegno in forma congiunta a formalizzare la costituzione della Associazione Temporanea di Scopo.

6. In caso di ammissione a contributo, l'ATS dovrà costituirsi entro 20 giorni dalla pubblicazione della graduatoria che vale come atto di notifica dell'avvenuta ammissione al finanziamento, con successiva trasmissione dell'atto di costituzione entro 10 giorni dalla costituzione stessa.
7. Qualora nella fase attuativa del progetto, l'ATS cui è stato accordato il finanziamento subisca delle variazioni, queste dovranno essere tempestivamente comunicate all'Amministrazione che procederà ad autorizzare sussistendone i requisiti.
8. Eventuali variazioni al piano finanziario devono essere preventivamente autorizzate dalla Regione Abruzzo se modificano in misura superiore al 20% una delle categorie di costo come previste dal progetto approvato. Se la variazione è pari al 20% o inferiore, l'autorizzazione preventiva non è necessaria ma il beneficiario deve effettuare specifica comunicazione alla Regione.
9. Le proposte progettuali dovranno contenere una chiara identificazione della compagine della ATS (capofila e altri componenti) rispetto ai ruoli e alle attività.
10. Il progetto dovrà contenere anche un cronoprogramma delle attività. I candidati devono considerare che le **attività progettuali dovranno essere concluse e rendicontate entro e non oltre il 31 ottobre 2023**.
11. Tutti i componenti dell'ATS mantengono, nell'attuazione del progetto, un sistema di contabilità separata ovvero una codifica contabile adeguata, assicurando la tracciabilità dei flussi finanziari.
12. Il capofila dell'ATS è tenuto a conservare la documentazione amministrativa e contabile riferita al progetto con le modalità e per il periodo previsto dalla normativa vigente e metterla a disposizione della Regione Abruzzo e degli organi competenti ad esercitare l'attività di controllo.

Art.7 Modalità e termini per la presentazione delle candidature

1. Le candidature possono essere trasmesse **a partire dalle ore 12:00 del 10/03/2023 e fino alle ore 12:00 del 31/03/2023**.
2. La candidatura deve essere presentata esclusivamente attraverso la piattaforma telematica disponibile all'indirizzo <https://sportello.regione.abruzzo.it/> - sezione Catalogo Servizi, selezionando la voce Lavoro - seguendo scrupolosamente le indicazioni ivi riportate. Altre modalità di invio comportano l'esclusione della candidatura.
3. Tutta la documentazione, debitamente compilata e completa di tutte le informazioni richieste utili a valutare il rispetto delle prescrizioni dell'Avviso, costituisce il Dossier di candidatura.
4. In particolare, il **Dossier di candidatura** è costituito dai seguenti documenti:
 - a) domanda di partecipazione (**Allegato 1**), completa delle dichiarazioni allegate rilasciate da tutti i soggetti partecipanti;
 - b) proposta progettuale (**Allegato 2**);
 - c) analisi di fattibilità (**Allegato 3**);
 - d) copia dell'atto di costituzione dell'ATS **ovvero** dichiarazione di intenti alla costituzione di ATS (**Allegato 4**) per le ATS non costituite alla data di pubblicazione del presente Avviso.
5. Tutti i documenti costituenti il Dossier di candidatura devono essere trasmessi in formato PDF e sottoscritti obbligatoriamente con firma digitale, fatta eccezione, se del caso, per l'atto di costituzione dell'ATS.
6. Nel caso in cui l'ATS presenti più di una candidatura sarà considerata valida esclusivamente l'ultima candidatura trasmessa entro i termini.
7. Ai fini della candidatura deve essere obbligatoriamente utilizzata la modulistica allegata al presente Avviso, completa dei loghi, fatta eccezione per gli atti costitutivi delle ATS che, tuttavia, dovranno contenere gli elementi minimi richiesti all'art. 6, co. 4.

8. L'Avviso e la modulistica per la candidatura sono disponibili sul portale istituzionale del Dipartimento Lavoro-Sociale <https://selfi.regione.abruzzo.it/>.

9. Con la presentazione della candidatura si intendono conosciuti e accettati tutti gli obblighi e le condizioni contenuti nel presente Avviso pubblico.

Art.8 Ricevibilità e ammissibilità delle candidature

1. Ai fini della verifica del rispetto delle condizioni di ricevibilità delle candidature e alla verifica dei criteri di ammissibilità di quelle regolarmente pervenute è costituito apposito Nucleo di valutazione. Il mancato rispetto delle condizioni di ricevibilità e l'assenza dei requisiti di ammissibilità comporta la conclusione del procedimento con reiezione della domanda.

2. Non sono considerate ricevibili le candidature trasmesse con modalità difformi da quanto stabilito all'art. 7, co. 2. La verifica dei termini temporali, di cui all'art. 7, co. 1, è assolta dalla piattaforma.

3. Non sono considerate ammissibili le candidature:

1. presentate da soggetti capofila privi dei requisiti previsti o costituite con componenti non ammissibili, sulla base di quanto stabilito all'art. 2, co.3;
2. presentate da soggetti capofila o costituite da soggetti componenti che incorrano in una delle condizioni previste all'art. 2, co. 7;
3. in cui il soggetto capofila o i componenti siano inseriti, come capofila o come componenti l'ATS, in altre proposte già presentate a valere sul medesimo Avviso, ai sensi dell'art. 2, co. 5;
4. in cui l'ATS non rispetti la composizione minima, secondo le previsioni dell'art. 2, co.2;
5. in cui l'ATS sia costituita con modalità diverse da quanto stabilito all'art. 2, comma 6;
6. il cui progetto concerne attività non ammissibili, secondo quanto stabilito all'art. 3. Qualora l'inammissibilità non riguardi il complesso delle attività, il Nucleo può ammettere, se vi sono le condizioni, solo le attività valutate ammissibili con conseguente rideterminazione del valore progettuale;
7. che includano più progetti;
8. per le quali la medesima ATS abbia, successivamente, e comunque entro i termini, presentato altra candidatura, sulla base delle disposizioni di cui all'art. 6, co.3, e art. 7, co. 6;
9. che prevedano un cronoprogramma non compatibile con le disposizioni in merito ai termini di rendicontazione di cui all'art. 6, co. 10;
10. prive di uno o più documenti obbligatori costituenti il Dossier di candidatura, secondo quanto disciplinato all'art. 7, co. 4;
11. recanti uno o più documenti privi di informazioni o dati fondamentali, secondo le prescrizioni di cui all'art. 7, co. 3, e, se del caso, all'art. 6, co. 4;
12. contenenti documenti privi di sottoscrizione se necessaria o sottoscritti con modalità difformi da quanto previsto, sulla base delle disposizioni di cui all'art. 7, co. 5;
13. redatte su modelli diversi da quelli allegati al presente Avviso o prive di loghi, secondo quanto stabilito all'art. 7, co. 7.

4. In presenza di vizi non sostanziali l'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere integrazioni o chiarimenti.

5. In esito alla verifica delle condizioni di ricevibilità e di ammissibilità il Nucleo redige apposito verbale completo degli allegati (progetti candidati, progetti ammissibili, progetti non ammessi). Le candidature escluse sono inserite in apposito elenco con indicazione delle motivazioni che ne hanno determinato l'esclusione.

6. Gli esiti della valutazione di ammissibilità sono trasmessi dal Nucleo al Responsabile di procedimento.

7. Tutti i progetti ammissibili sono sottoposti a valutazione di merito.

Art.9 Valutazione di merito e pubblicazione delle graduatorie

1. Al termine delle verifiche di cui all'articolo 8 il Nucleo procede alla valutazione di merito.
2. Per ciascuna candidatura sono previsti 2 ambiti di valutazione per la costituzione della graduatoria: 1) Progetto e 2) Analisi di fattibilità.
3. Ai fini della valutazione di merito sono disponibili 100 punti che il Nucleo, sulla base della valutazione della documentazione presente nel Dossier di candidatura, può assegnare come segue:
 - max 55 punti per l'ambito di valutazione "Progetto";
 - max 45 punti per l'ambito di valutazione "Analisi di fattibilità".

Ambito di valutazione Progetto - max 55 pt	
chiarezza ed esaustività nella descrizione delle attività progettuali, coerenza delle attività con le prescrizioni dell'avviso, coerenza del cronoprogramma rispetto alle attività previste e alle scadenze di rendicontazione	fino a 20 pt
chiarezza ed esaustività nella esposizione dei costi, ammissibilità dei costi	fino a 15 pt
coerenza del progetto con l'analisi di fattibilità	fino a 20 pt
Ambito di valutazione Analisi di fattibilità max 45 pt	
chiarezza ed esaustività dell'analisi di contesto, tenuto conto di quanto richiesto al comma 2 dell'art. 6	fino a 15 pt
puntualità nella individuazione di criticità ed ostacoli in coerenza con l'analisi e valutazione dell'impatto atteso	fino a 15 pt
chiarezza ed efficacia della metodologia di calcolo degli elementi di cui all'art. 6, co. 2, lett. c) e sua corretta applicazione	fino a 15 pt

4. Non sono ammessi a finanziamento i progetti che non raggiungano almeno un punteggio pari a 30 punti nell'ambito di valutazione "Progetto" e 20 punti nell'ambito di valutazione "Analisi di fattibilità".
5. Il Nucleo di valutazione può ammettere a finanziamento un progetto per un importo inferiore a quanto preventivato sulla base della valutazione della ammissibilità delle attività e/o dei costi.
6. In esito alla valutazione di merito, il Nucleo redige apposita graduatoria con l'indicazione, per ciascun progetto, del punteggio per ambito e complessivo.
7. Gli esiti della valutazione di merito sono trasmessi dal Nucleo al Responsabile di procedimento per gli atti conseguenti.
8. La graduatoria è approvata con atto monocratico e pubblicata sul portale istituzionale <https://selfi.regione.abruzzo.it/> con valore di comunicazione agli interessati.

Art. 10 Presentazione della Domanda di Rimborso ed erogazione del rimborso

1. Il rimborso è subordinato alla effettiva attuazione del progetto e al rispetto dei vincoli e delle procedure previste per l'attuazione e per la presentazione della domanda di rimborso come dettagliati nel presente Avviso e in futuri atti esplicativi o integrativi emanati dalla Regione Abruzzo.
2. La domanda di rimborso, esclusivamente a saldo, deve essere trasmessa completa di tutti gli allegati e i giustificativi richiesti, debitamente sottoscritti, se del caso.
3. Ai fini del rimborso sono stabilite le seguenti condizioni generali per il sostegno:
 - a. è stata rispettata la procedura prevista per la presentazione della domanda di rimborso che risulta completa e corretta e accompagnata da tutti i documenti giustificativi richiesti, debitamente sottoscritti, se del caso, a testimonianza del corretto ed effettivo svolgimento delle attività;

- b. tutta la documentazione contiene il codice CUP assegnato con il provvedimento di concessione della sovvenzione;
- c. sono presenti tutti i giustificativi di spesa e di attività, completi di CUP e del riferimento al Programma, e gli stessi sono corretti e conformi nell'importo;
- d. la spesa inerente i costi diretti diversi dai costi diretti di personale è stata sostenuta con modalità tracciabili e nel periodo di attuazione del progetto, quindi successivamente alla comunicazione di avvio dell'attività;
- e. per ciascun contratto di apprendistato per il quale è chiesto il rimborso è presente copia del contratto sottoscritto dalle parti con allegato il Piano Formativo Individuale e, se pertinenti, i Protocolli di Intesa stipulati ai sensi degli artt. 43, co. 6, e 45, co. 2, del D. Lgs. 81/2015;
- f. i contratti per i quali si chiede il rimborso sono sottoscritti con datori di lavoro ammissibili;
- g. per ciascun contratto di apprendistato per il quale è chiesto il rimborso è presente nella ATS il soggetto titolato alla erogazione della formazione esterna per la specifica tipologia;
- h. i destinatari per i quali si chiede la remunerazione a risultato per i contratti sottoscritti sono in possesso dei requisiti richiesti dal presente Avviso.

4. Condizioni specifiche possono essere definite in atti successivi tempestivamente notificati ai beneficiari.

5. Una volta ricevuta la domanda di rimborso, la stessa viene controllata prima dall'ufficio incaricato della gestione che effettua la verifica di conformità e, ad esito positivo, dal controllore di I livello per le verifiche amministrative.

6. Laddove il controllo produca un esito negativo o una richiesta di integrazione, tale circostanza viene comunicata al capofila dell'ATS con le motivazioni.

7. Ad esito positivo, l'ufficio incaricato della gestione procede al pagamento attraverso il circuito MEF-IGRUE.

8. Qualora a seguito di verifiche in loco o in esito a segnalazioni o a verifiche ulteriori rispetto a quelle effettuate in sede di controllo di I livello emergano profili di irregolarità, la Regione Abruzzo valuta la tipologia di irregolarità e procede secondo le disposizioni contenute nel Sistema di Gestione e Controllo del PAR Abruzzo Nuova Garanzia Giovani.

Art. 11 Monitoraggio e controllo

1. Il capofila dell'ATS è obbligato a fornire alla Regione Abruzzo tutte le informazioni, i dati e i documenti necessari ai fini dell'implementazione e dell'alimentazione del sistema di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale.

2. Il controllo delle attività oggetto del presente Avviso, oltre alle verifiche desk, prevede verifiche in loco, poste in essere dalla Regione Abruzzo attraverso il Servizio competente.

Art. 12 Protezione dei dati personali

1. Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento sono trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati".

2. Ai fini della trasparenza, si informa che l'eventuale cofinanziamento di operazioni a valere sul PAR Abruzzo Nuova Garanzia Giovani comporta, ai sensi del Regolamento (UE) 1303/2013, l'accettazione della

pubblicazione sui portali istituzionali della Regione, dello Stato e dell'UE, dei dati in formato aperto relativi al beneficiario e alle operazioni finanziati.

Art. 13 Informazione e pubblicità

1. In materia di informazione e pubblicità i beneficiari devono attenersi strettamente alle indicazioni di cui agli artt. 115-117 e all'Allegato XII del Reg. (UE) N. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e ss.mm. e ii., nonché alle procedure prescritte nell'ambito del Programma.
2. I beneficiari devono pubblicizzare adeguatamente e in maniera corretta le attività nel rispetto del principio di trasparenza accertandosi che su tutta la documentazione inerente il progetto siano presenti i loghi dei soggetti istituzionali che cofinanziano le attività. A norma dell'art. 115 del Regolamento (UE) 1303/2013 e ss.mm. e ii., se un'operazione riceve finanziamenti nel quadro di un Programma Operativo cofinanziato dal FSE, il beneficiario garantisce che i partecipanti all'operazione siano informati della natura di tale finanziamento.
3. La pubblicazione dell'elenco dei beneficiari da parte della Regione Abruzzo avviene secondo quanto previsto all'art. 115 paragrafo 2 e all'allegato XII, paragrafo 1, del Reg. (UE) 1303/2013 e smi e alle previsioni del D. Lgs. 14.3.2013, n. 33 e smi.

Art. 14 Informazioni generali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso, si rimanda alle disposizioni di riferimento già elencate.
2. Sono integralmente richiamati gli obblighi dei beneficiari accettati con la candidatura.
3. Responsabile del procedimento è l'Arch. Patrizia Grassi, Responsabile dell'Ufficio Garanzia Giovani del Servizio Occupabilità DPG020.
4. Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale Dipartimento DPG <https://selfi.regione.abruzzo.it/>.
5. Tutte le richieste di chiarimento relative al presente Avviso possono essere avanzate via piattaforma ovvero via mail all'indirizzo garanziagiovani@regione.abruzzo.it **indicando in oggetto "FAQ Avviso Reti per l'apprendistato"**.
6. Avverso il presente avviso ed i relativi provvedimenti di assegnazione e revoca dei contributi è ammesso il ricorso all'autorità giudiziaria amministrativa competente per legge nei relativi termini.

Art. 15 Foro competente

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente al presente Avviso, il Foro competente è quello dell'Aquila.